



COPIA

# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 1</b> <b>Del 08/04/2016</b>	<b>Oggetto: Centrale unica di committenza (C.U.C) costituita tra i comuni di Lenola (Capofila) ed altri. Schema di accordo consortile: approvazione con contestuale revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n.46/2015</b>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 11:15 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	<b>Pier Lombardo Vigorelli</b>	X	
V.Sindaco	<b>Coppa Giosuè</b>	X	
Consig.ri	<b>Sandolo Maria Claudia</b>		X
	<b>Ambrosino Francesco</b>	X	
	<b>Feola Giuseppe</b>	X	
	<b>De Martino Silverio</b>	X	
	<b>Ferraiuolo Francesco</b>	X	
	<b>Sergio D'Arco</b>	X	
	<b>Totale Presenti</b>	7	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

**Centrale unica di committenza (C.U.C) costituita tra i comuni di Lenola (Capofila) ed altri. Schema di accordo consortile: approvazione con contestuale revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n.46/2015**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso

Che il D.L. n. 66/2014, come convertito in legge, ha modificato l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n. 163 del 2006 come segue: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento".

Preso atto che le modalità aggregative sono le seguenti:

- Unione dei Comuni
- Accordo consortile tra comuni
- Provincia
- Soggetti aggregatori

Visto l'allegato schema di accordo consortile;

Vista la delibera del Comune di Lenola n. 72 del 18 Dicembre 2014 con la quale è stata approvata la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006;

Preso atto che alla sopracitata Centrale Unica di Committenza hanno finora aderito i comuni di Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico e San Felice Circeo;

Ritenuto che per accordo tra le parti, il comune capofila è stato identificato nel Comune di Lenola, presso il quale è stata costituita la centrale unica di committenza dei comuni aderenti.

Ritenuto pertanto, di condividere la proposta di adesione a detto organismo già costituito sotto forma di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, finalizzato al suindicato scopo;

Preso atto degli incontri tenutesi dalle rispettive amministrazioni volti a definire un accordo che tenesse conto, da un lato di quanto disposto dalla disciplina normativa vigente, ma altresì delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti;

Considerato

Considerato

- che il Comune di Ponza che, con il presente atto procederà alla revoca della propria precedente deliberazione n.46 del 29/10/2015 con la quale aveva approvato lo schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della centrale unica di committenza con i comuni del Parco Nazionale del Circeo, schema peraltro mai perfezionato e sottoscritto, non fa parte di alcuna unione di comuni e che tra le modalità residuali ammesse, quella che si ritiene essere la più adeguata e snella è rappresentata dall'accordo consortile che, per la Corte dei Conti – sez. controllo della Liguria n. 44 del 2013 consiste in un accordo negoziale avente causa pubblicistica”, e quindi in un accordo avente ad oggetto l'esercizio della funzione di centrale di committenza;
- che sussiste l'obbligo di avvalersi della centrale unica di committenza;
- che l'art. 30 del D.lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono determinati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;
- che la convenzione è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della P.A. e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale

#### **RITENUTO QUINDI**

Di aderire all'accordo consortile sotto forma di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per l'esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza, già costituita in Lenola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006;

#### **CONSIDERATO ALTRESI'**

Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva, la CUC sarà tenuta, tranne nei casi in cui potrà stipulare direttamente il contratto, a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 l'esito della medesima, indicando che il contratto sarà stipulato entro i termini previsti, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006, dai singoli comuni aderenti.

#### **PRESO ATTO**

Che per garantire la massima funzionalità della centrale di committenza, la posizione organizzativa posta a capo dell'ufficio, dovrà essere dotata di potere rappresentativo per poter porre in essere impegni di spesa (aggiudicazione definitiva) per conto di tutti i comuni aderenti, dovendo quindi il decreto di nomina essere attribuito in nome e per conto di tutti i comuni.

Preso atto del testo dell'accordo consortile allegato al presente atto dal quale si evince il pieno rispetto delle scelte indicate nel presente atto deliberativo e che quindi si ritiene pienamente

corrispondente a quanto questa amministrazione intende realizzare in termini di cogestione della funzione;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Udita la relazione del Sindaco – Presidente che ripercorre le fasi che hanno portato alla precedentemente approvazione dell'atto consiliare n.46 del 29/10/2015 e che oggi invece determinano la sua revoca;

Udito l'intervento dell'Assessore preposto, Francesco Ambrosino;

In assenza di ulteriori interventi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 30

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Vista la Legge n. 241/1990

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- a. La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- b. Revocare, così come revoca, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate la deliberazione consiliare n.46 del 29/10/2015 con la quale il Comune di Ponza aveva approvato lo schema di gestione per la costituzione dell'ufficio unico operante come centrale unica di committenza dei comuni del Parco Nazionale del Circeo e precisamente: il Comune di Sabaudia, il Comune di San Felice Circeo
- c. Conseguentemente, di aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Lenola (capofila), Roccasecca dei Volsci, Vallecora, Pico e San Felice Circeo;
- d. Di approvare lo schema di accordo consortile allegato al presente atto, realtivo alla già istituita centrale unica di committenza, ex art. 33 comma 3-bis del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, sotto forma di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000;
- e. di autorizzare la posizione organizzativa competente, nella persona di Francesco Ambrosino, alla sua sottoscrizione;

Con successiva e separata votazione, unanime nel risultato,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA EX ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS N. 163/2006:  
ACCORDO CONSORTILE, SOTTO FORMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N.  
267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede municipale del  
Comune di Lenola

1. Il Comune di Lenola (capofila), in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via Municipio n. 1, presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via \_\_\_\_\_, presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via \_\_\_\_\_, presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via \_\_\_\_\_, presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

**PREMESSO**

Che i comuni di Lenola (capofila), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ intendono gestire in forma convenzionale la "centrale unica di  
committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi  
quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali  
D.Lgs n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da  
assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire



### **Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza**

1. La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) cura, in nome e per conto dei comuni aderenti, la gestione della procedura di aggiudicazione ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
  - concorda con l'ente aderente la procedura di affidamento per la scelta del contraente definendo nel dettaglio la durata dell'affidamento, la procedura da seguire ed i requisiti di partecipazione nei limiti previsti dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla disciplina nazionale di recepimento, nei limiti in cui vi sia compatibilità con le Direttive medesime;
  - acquisisce dall'ente aderente la relazione economica per la determinazione della base d'asta dell'affidamento in appalto o concessione;
  - acquisisce dall'ente aderente la certificazione di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito dalla L. n. 102/2009; in assenza di tale certificazione la procedura non può essere adottata;
  - acquisisce i capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ivi compreso il capitolato speciale;
  - acquisisce il piano o piani di sicurezza necessari per l'affidamento;
  - definisce i criteri di aggiudicazione secondo i principi delle Direttive dell'Unione Europea, della legislazione nazionale di recepimento, nonché dei principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della giurisprudenza nazionale, nonché dei regolamenti emanati da ogni singolo ente aderente interessato;
  - predispone lo schema del contratto da stipulare, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  - redige sulla base dei documenti ricevuti gli atti amministrativi e tutte le attività necessarie all'affidamento; nel dettaglio:
    - redige la determinazione a contrarre;
    - predispone bando di gara, lettera di invito, ecc;
    - provvede alle forme di pubblicità dell'affidamento;
  - cura tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del processo dei requisiti di ordine

generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

- provvede con proprio atto a nominare, quanto richiesto, la commissione giudicatrice;
  - è responsabile dei rapporti con l'ANAC;
  - provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva dell'affidamento;
  - provvede a porre in essere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006.
2. Ad essa spetta la rappresentanza processuale, per mezzo del comune capofila dell'accordo consortile, in relazione agli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  3. In tema di lavori pubblici, ciascun ente che rimane singolarmente soggetto alle disposizioni contabili e finanziarie, dovrà dare conto alla CUC, prima dell'inizio della procedura, del rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (previsione dell'opera, stanziamento di bilancio, rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, laddove l'opera sia finanziata con mutuo, io rispetto dell'indice di indebitamento).

#### **Art. 4 – Sede della C.U.C.**

1. La C.U.C. è istituita presso il Comune capofila che viene identificato nel Comune di Lenola, presso il quale viene costituito l'ufficio contratti centralizzato e al quale spetta la rappresentanza processuale in relazione agli eventuali contenziosi insorti esclusivamente in relazione alle procedure di affidamento poste in essere da e per conto dei comuni aderenti.

#### **Art. 5 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni**

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Lenola, indicato quale capo convenzione;

#### **Art. 6 – Gestione**

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci
- Responsabile della C.U.C.
- Conferenza dei R.U.P. della Centrale Unica di Committenza;

#### **Art. 7 – Conferenza dei Sindaci**

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del comune capofila.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento.
3. La conferenza esercita le seguenti funzioni:
  - provvede all'individuazione, tra i Responsabili già in servizio presso i Comuni convenzionati, del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e provvede ad indicare tra le professionalità esistenti già in servizio, quelle che intende mettere a servizio della Centrale, secondo le previsioni del regolamento per il funzionamento della CUC;
  - approva il programma annuale di attività, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
  - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Comuni convenzionati che necessitano di soluzioni indipendenti e differenziate;
  - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.
4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da suo delegato.
6. Delibera circa ulteriori adesioni successive alla costituzione.

#### **Art. 8 – Responsabile della Centrale Unica di Committenza**

1. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce ad un funzionario la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato;

2. L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capofila, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati.
3. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. 241/1990.
4. Ordinariamente il responsabile conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro e della competenza tecnica della Centrale di Committenza.
5. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 Gennaio 2004.
6. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
  - Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
  - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
  - Coordinare il personale messo a disposizione per ciascuna tipologia contrattuale (lavori, servizi e forniture);
  - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
  - Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
  - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.
7. Le parti, in attuazione del più ampio principio di collaborazione istituzionale danno atto che, nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Lenola, ogni amministrazione dovrà comunque assicurare sempre la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni per facilitare l'accesso ai servizi e il necessario collegamento con l'ufficio associato.
8. La posizione organizzativa responsabile della C.U.C. ha titolo giuridico per porre in essere l'aggiudicazione definitiva di ogni procedimento di affidamento.
9. A tal fine la posizione organizzativa, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento, che avviene mediante determinazione a contrarre, deve ricevere per la singola procedura in oggetto, comunicazione scritta e sottoscritta dal comune per il quale viene bandita la procedura, ovvero dai comuni per i quali viene bandita la procedura, nel caso di progetti

intercomunali, la certificazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009. La certificazione va allegata alla determinazione a contrarre costituendone parte integrale e sostanziale senza la quale la determinazione a contrarre non potrà essere sottoscritta dalla posizione organizzativa.

10. La posizione organizzativa responsabile della CUC, sulla base del presente documento e per tutta la durata del medesimo, è titolare del potere di rappresentanza di tutti i comuni aderenti.
11. Per gli affidamenti a beneficio esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che i poteri di rappresentanza del responsabile della CUC si esauriscono con l'atto di aggiudicazione, essendo il contratto di competenza esclusiva del singolo ente.
12. Per gli affidamenti a beneficio non esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che i poteri di rappresentanza del responsabile della CUC non si esauriscono con l'atto di aggiudicazione, essendo anche la stipula del contratto di competenza della C.U.C. In questi casi la posizione organizzativa responsabile della CUC, oltre ad applicare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di contrattualistica pubblica, dovrà agire in ossequio ai dettami della correttezza e della buona fede valorizzando gli interessi dei destinatari delle prestazioni negoziali e garantendo la corretta e puntuale esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico.

#### **Art. 9 – Responsabili del Procedimento (R.U.P.) della Centrale di Committenza**

1. Il Responsabile della C.U.C. ordinariamente conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro e della competenza tecnica necessaria.
2. Il conferimento della nomina di responsabile unico del procedimento, per implementare l'efficacia e l'efficienza gestionale dell'ufficio, può essere disposto per singolo procedimento, ovvero per tipologie di appalto, ovvero per categorie, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative dell'Unione Europea in materia di vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti.
3. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo e alla funzione che esercita.
4. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo pari o inferiore a quarantamila euro, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento, ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento.

5. Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo superiore a quarantamila euro, il ruolo di responsabile unico del procedimento va disposto ordinariamente nei riguardi del personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento.

#### **Art. 10 – Conferenza dei R.U.P.**

1. La Conferenza dei RUP costituisce organo tecnico della Centrale Unica di Committenza. Essa provvede a predisporre il regolamento di funzionamento della CUC nonché la modulistica necessaria.
2. La Conferenza dei RUP esperisce il tentativo, fatta salva l'autonomia di ogni ente aderente, di predisporre un regolamento omogeneo per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture da applicare a tutti gli affidamenti dei comuni aderenti.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al punto precedente, si applicano le norme regolamentari dell'ente aderente interessato alla procedura di affidamento o, per progetti intercomunali, il regolamento del comune capofila.
4. La Conferenza esplica altresì funzioni di controllo e verifica della rispondenza dei regolamenti alle esigenze degli enti, nonché di impulso per tutte le revisioni, modifiche ed aggiornamenti degli stessi.
5. Spettano altresì alla conferenza anche gli indirizzi strategici da attuare in caso di ricorso al TAR per le controversie che attengono a procedure di affidamento che siano a beneficio non esclusivo di un singolo ente aderente.

#### **Art. 11 – Personale**

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità già esistenti in servizio presso gli enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza per ciascuna delle tre tipologie di contratti pubblici.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto. Pertanto i compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, previa relazione del responsabile dell'ufficio CUC.
3. Le parti mettono a disposizione dell'ufficio contratti centralizzato della C.U.C. il personale necessario, secondo le esigenze determinate dalla conferenza dei R.U.P.

4. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene circa l'opportunità di disciplinare il rapporto organico e il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli associati.
5. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura negoziale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente accordo, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese di cui al presente atto.
6. Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capofila, il quale esercita nei confronti dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge.
7. La remunerazione, per ogni aspetto retribuito, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

#### **Art. 12 – Controversie con soggetti terzi all'accordo consortile**

1. Per gli affidamenti a beneficio esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che ogni ente aderente è tenuto all'assunzione dei seguenti atti:
  - Determinare ed indicare in forma scritta ogni aspetto relativo alla strategia difensiva da adottare (decidere se richiedere un parere legale preventivo, se costituirsi in giudizio, se rimanere contumaci, ecc)
  - Provvedere a predisporre impegno di spesa adeguato alla difesa chiarendo nel provvedimento che ogni costo è a proprio carico.
2. Per gli affidamenti a beneficio non esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che ogni decisione inerente la strategia difensiva è di competenza della conferenza dei RUP di cui al precedente art. 10 del presente accordo negoziale. In questa evenienza, la suddivisione delle spese, nessuna esclusa, è proporzionata alla quota di partecipazione nell'appalto.
3. Le parti danno atto che tutte le istanze presentate da soggetti terzi per l'attivazione di forme di contenzioso con la CUC o richieste di provvedimenti in autotutela (revoca ovvero annullamento) in merito alla procedura di affidamento, sono di competenza esclusiva del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di cui al precedente art. 8 del presente accordo negoziale.

### **Art. 13 – Controversie tra enti aderenti all'accordo consortile**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse efficace, le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci, o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale.
3. Avverso il provvedimento di cui al punto precedente, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, la giurisdizione è di competenza del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

### **Art. 14 – Mezzi finanziari e costi di gestione dell'accordo consortile**

1. Il Comune aderente contribuisce alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente:
  - a. Nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali";
  - b. Nel bilancio comunale
2. I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura) per le retribuzioni ed altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, in proporzione alla popolazione ed al numero dei procedimenti esperiti dalla CUC per ogni ente aderente.
3. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Lenola ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.
5. Compete al Comune di Lenola, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse,

informandone gli altri comuni aderenti. Dal riparto dei costi a carico degli enti aderenti sono detratti eventuali contributi che l'ente capofila percepirà per l'esercizio associato delle funzioni.

6. Il versamento della quota per le spese generali della CUC è effettuato dal comune aderente a favore del comune capofila, entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al precedente punto; gli importi dovuti per le operazioni di gara sono rimborsati al comune capofila entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni e saranno dovuti anche in caso di non aggiudicazione.
7. Il rendiconto di cui al precedente punto 5) è determinato dal Responsabile CUC e successivamente trasmesso ai Comuni convenzionati, che provvedono per l'adozione e l'approvazione degli atti consequenziali.
8. Le spese della pubblicazione degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 15 – Durata dell'accordo consortile ed ulteriori adesioni**

1. Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione prevista ope legis, il presente accordo consortile è stipulato a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. Ulteriori adesioni alla presente Convenzione possono essere deliberate da parte del Comune interessato, previo nulla-osta del Responsabile CUC.

#### **Art. 16 – Obblighi e garanzie**

1. Il Comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capofila a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. E' a carico del Comune capofila il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 17 – Recesso e risoluzione della convenzione**

1. Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dal presente accordo, il Comune recedente avrà titolo di recesso dal presente accordo con istanza scritta, previa delibera consiliare che autorizzi il recesso.
2. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza. In ogni caso il recesso non potrà avvenire se non decorsi almeno 30 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta di recesso previa delibera consiliare che lo autorizzi.
3. In deroga al principio generale di cui al punto precedente, il recesso del singolo Comune convenzionato è consentito esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, decorsi 35 giorni dalla conclusione dell'ultimo procedimento non oppugnato o dalla sentenza passata in giudicato.
4. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spesa a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

#### **Art. 18 – Rinvii**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestione associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

#### **Art. 19 – Registrazione**

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo, essendo un accordo stipulato per lo svolgimento di funzioni pubbliche, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 20 – Spese**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Lenola**

**Il Responsabile del Servizio**

.....

---

**Comune di .....**

**Il Responsabile del Servizio**

.....

---

**Comune di .....**

**Il Responsabile del Servizio**

.....

---

**Comune di .....**

**Il Responsabile del Servizio**

.....

---

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino

- -per la regolarità contabile:parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Maria Rosaria Ciotti

*P 3205*  
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. \_\_\_\_\_ a partire dal 11 APR 2016, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 11 APR 2016

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE



*[Signature]*  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Clorinda Storelli